



Torino, 29.6.2023

Franco Galiano  
Prof. Guido Canale  
Carlo Parvis  
Prof. Marco Ricolfi  
David Colombini  
Giovanni Gazzola  
Francesca Dealessi  
Andrea Lanciani  
Andrea Bernardini  
Andrea Grosso  
Matteo Rossomando  
Riccardo Bacci  
Massimo Bellardi  
Fabrizio Tarocco  
Federico Restano  
Federico Canazza

Spettabile  
Stradelab  
c.a. dott.sa Elisa Comito  
Via Valcava, 20  
20900 MONZA

*anticipata per posta elettronica: elisa.comito@gmail.com*

Dario Candellero  
Federico Benincasa  
Emiliano Camilla  
Alessio Chiabotto

Roberta M. Battaini  
Maria Cristina Ottavis  
Luigi Tabacchi  
Matteo Riscossa  
Maria Pene Vidari  
Valentina Barla  
Antonio Miele

Stefania Verdesca  
Chiara Corradini  
Anna Casavecchia  
Ivano Longo  
Chiara Gualerni  
Enrico Debernardi  
Florence Bertoldi  
Andrea Perino  
Serena Palma  
Umberto Averna  
Fabrizio Abrate  
Elena Canale  
Georgiana Colac  
Nicolò Giordana  
Alberto Gazzola  
Federico Rocca

**§ 1. Il quesito.** Mi si chiede di indicare i criteri sulla base dei quali va oggi valutata la legittimità delle clausole dei contratti di traduzione editoriale in seguito alla recente riforma del diritto d'autore apportata dal d.lgs. n. 177 del 2021.

Questo decreto ha fra l'altro dato attuazione al Capo 3 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che dedica gli artt. 18-23 alla disciplina della *“Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) (AIE) nei contratti di sfruttamento”* mediante una serie di modifiche inserite nel corpo della legge sul diritto d'autore. È stato così introdotto un comma all'art. 107 l.a. e sono stati inseriti gli artt. 110-ter, quater, quinquies, sexies, septies nonché l'art. 114-bis.

È ben noto e fuori di discussione che le modifiche così introdotte hanno un obiettivo preciso: quello di favorire un punto di incontro fra l'esigenza di rafforzare la tutela della parte più debole nella contrattazione relativa alla opere e ai contenuti protetti e l'operare ottimale dei meccanismi di mercato nel campo della creatività in un ambiente che negli ultimi decenni ha assunto la caratteristica di essere divenuto digitale ed europeo, e talora anche globale, anziché solo analogico e nazionale.

Piuttosto, prima di entrare nel vivo dell'indagine, conviene soffermarsi su tre punti.

**1.1.** Il primo attiene all'asimmetria di poteri fra le parti. Questa costituisce un dato indiscusso, largamente acquisito al dibattito. Anche il legislatore parte da questo assunto<sup>1</sup>, proponendosi di conseguenza di introdurre, nei limiti

---

<sup>1</sup> V. il “Considerando” 72 alla direttiva: “Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione”.



del possibile e dell'appropriato, elementi di riequilibrio nello scambio (nello stesso senso, in dottrina, fra i molti, S. DUSOLLIER, *Comment of the European Copyright Society Addressing Selected Aspects of the Implementation of Articles 18 to 22 of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market*, a [https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/06/ecs\\_comment\\_art\\_18-22\\_contracts\\_20200611.pdf](https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/06/ecs_comment_art_18-22_contracts_20200611.pdf), 3 e *The 2019 Directive on copyright in the digital single market: some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition*, in 57 *Common market law Review* 2020, 979 ss., 1021 nonché R. ROMANO, *L'obbligo di trasparenza nella Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale*, in *AIDA* 2019, 112 ss., 112).

Ciò che però giova sottolineare nel presente contesto è che l'asimmetria in questione non si manifesta solo sul piano del potere e delle risorse economiche, ma ancor più sul piano informativo. È sul piano della disponibilità di informazioni sulle modalità di utilizzazione dell'opera e sulle caratteristiche dei mercati che è dato di registrare la più spiccata delle asimmetrie fra le parti (come giustamente sottolineato, tra gli altri, da M. BERTANI, *Tra paternalismo ed autonomia negoziale: il nuovo assetto dei rapporti fra autore, artista ed impresa culturale nel digital single market*, in *Orizzonti del diritto commerciale* 2020, 453 ss. disponibile anche in [http://images.rivistaodc.eu/f/articoli/153\\_articolo\\_50YGY\\_ORIZZONTI.pdf](http://images.rivistaodc.eu/f/articoli/153_articolo_50YGY_ORIZZONTI.pdf), 457 ss.), dove l'una dispone attraverso tutti i vantaggi dell'organizzazione imprenditoriale di un accesso ai dati e di una capacità di loro elaborazione, mentre l'altra resta sostanzialmente dipendente dalle informazioni che la prima parte con essa condivide.

- 1.2. Il secondo punto è più specifico e concerne la collocazione della figura del traduttore nell'assetto normativo attuale. Sotto questo profilo, non deve essere trascurata la portata sistematica della modifica al comma 4° dell'art. 46 l.a., introdotta dal medesimo d.lgs. n. 177 del 2021 che, con riferimento all'ulteriore compenso commisurato agli incassi delle proiezioni dell'opera cinematografica, ha aggiunto, ai soggetti menzionati dalla norma, anche "il traduttore", con una previsione del tutto parallela al preesistente comma 3° dell'art. 46-bis, relativo alla utilizzazione di opere cinematografiche "espresse originariamente in lingua straniera", che già si riferiva agli "autori delle elaborazioni costituenti traduzione... dei dialoghi in lingua straniera". In questo modo il d.lgs. conferma puntualmente l'intervenuto riconoscimento come opera dell'ingegno dell'apporto del traduttore. Certo, l'ambito di applicazione della norma va appropriatamente collocato, così riferendolo alle "edizioni di film in lingua diversa dall'originale" (così A.E. COGO, *Artt. 18-23 dir. UE 2019/790. Il*



*principio di remunerazione adeguata a proporzionale*, in *Giur. it.* 2022, 1296 ss., 1301) e circoscrivendolo a quelli fra i traduttori che cooperano alla creazione della versione italiana di film stranieri che forniscano “*apporti liberi e creativi*” (A.E. COGO, op. loc. cit.).

Una conferma della ormai riconosciuta e assodata collocazione della traduzione come opera dell’ingegno *pleno iure* e dotata di una sua spiccata autonomia si trova altresì nella vicenda, per altri versi singolare, che ha interessato l’art. 44 l.a. Qui il d.lgs. era intervenuto per parificare i traduttori agli altri coautori dell’opera cinematografica; ma questa collocazione è poi stata eliminata dall’art. 20-bis della legge 21 settembre 2022, n. 421, di conversione del d.l. 9 agosto 2022, n. 155, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali”. È verosimile che la “marcia indietro” innestata dall’intervento normativo più recente trovi la propria ragione nell’assenza nella legge-delega poi attuata dal d.lgs. n. 177 di un incarico espresso a intervenire in questa materia e, ancor prima, nell’assenza di una specifica disposizione della direttiva europea a questo riguardo. Si tratta però di ragioni, per così dire, tecniche, che non scalfiscono il significato e l’importanza della valutazione giuspolitica espressa in prima battuta dal legislatore di attuazione; tant’è che la parificazione dei traduttori dei dialoghi dell’opera cinematografica, introdotta (come si è detto) dallo stesso legislatore di attuazione con il comma 4° dell’art. 46 l.a., è stata invece espressamente confermata e non rimessa in discussione, perché in quest’ultimo caso essa ha trovato un solido ancoraggio nel rinvio alla l. 24 dicembre 2012, n. 234, che legittima un intervento di raccordo fra i compensi ulteriori previsti dalle diverse previsioni nella stessa materia<sup>2</sup>.

Certo è dunque che anche quest’ultimo *round* di innovazione legislativa registra, anche al livello specifico dell’opera cinematografica, un riconoscimento del valore dell’apporto della traduzione, che è ampio e generalizzato nella realtà sociale e segnalato da molteplici indici (significativa essendo, per il campo della traduzione letteraria che qui specificamente interessa, la circostanza che premi letterari prestigiosi

---

<sup>2</sup> Infatti, tra i criteri generali fissati dell’art. 9 l. 22 aprile 2021, n. 53, di delegazione europea 2019-2020 si rinvia un rinvio alla l. 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui “ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi”.



come l'International Booker Prize prevedano che il premio annuale sia "equally divided" fra l'autore dell'opera letteraria e il suo traduttore)<sup>3</sup>.

**1.3.** Il terzo punto ha natura metodologica. Visto che la valutazione della conformità alla legge delle clausole dei contratti di traduzione di opere letterarie va svolta alla stregua del diritto europeo e delle norme nazionali che vi danno attuazione, si tratta di offrire qualche messa a punto relativa alla collocazione reciproca di questi due tipi di fonti. Per quanto qui interessa basteranno poche osservazioni.

Intanto, si ritiene che anche le direttive possano divenire direttamente applicabili una volta che sia inutilmente decorso il termine per la loro attuazione; ma ciò limitatamente alle disposizioni che rechino precetti chiari, precisi e non condizionati<sup>4</sup>. Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche i precetti chiari e precisi delle direttive possono avere solo efficacia verticale, nei rapporti fra il privato e lo Stato che abbia omesso di darvi attuazione; di regola non esplicano efficacia orizzontale, nei rapporti fra un privato e l'altro<sup>5</sup>. Non perciò l'influsso del diritto europeo può essere sottovalutato: infatti, sotto il profilo dell'*interpretazione*, il punto di partenza è dato dal canone secondo il quale, in presenza di una norma interna che dia attuazione a impegni europei o internazionali del nostro Paese, deve essere prescelta la lettura che risulti più conforme alla previsione sovranazionale<sup>6</sup>.

<sup>3</sup><https://thebookerprizes.com/the-international-booker-prize#:~:text=The%20International%20Booker%20Prize%20is,in%20the%20UK%20and%20Ireland>

<sup>4</sup> Non va peraltro trascurato che agli Stati membri è affidato il compito di scegliere, nell'ambito della libertà che viene loro lasciata dall'art. 288 TFUE, le forme e i mezzi più idonei al fine di garantire l'efficacia pratica delle direttive, tenuto conto degli scopi delle medesime. V. fra le molte Corte di Giustizia 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a. c. Elliikos Organismos Galaktos, in *Racc.* 2006, I, 6057, par. 93. In argomento R. ADAM-A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2010, 146 ss.

<sup>5</sup> Sulla diretta operatività dei precetti europei («chiari e precisi») nei rapporti verticali (fra cittadini e autorità statuali) v. infatti la linea di casi che va dalla sentenza «Marshall» (Corte di Giustizia, sentenza 26 febbraio 1986, causa C-152/84, M.H. Marshall c. Southampton e South West Hampshire Area Health Authority, in *Racc.* 1986, 723 ss.) al caso «Dillenkofer» (Corte di Giustizia, sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer, in *Racc.* 1996, I, 4845 ss.). Per l'esclusione dell'operatività nei rapporti «orizzontali» o interprivati v., oltre alla medesima sentenza del 25 febbraio 1986, caso «Marshall», cit., Corte UE 11 settembre 2014 (Settima Sezione), causa C-291/3, Sotiris Papasavvas c. O Fileleftheros Dimiosa Etaireia, Takis Kounnafi, Giorgos Sertis, caso «Papassavas», par. 54 ss.; Corte di Giustizia 14 luglio 1994, Faccini Dori, causa C-91/92, in *Racc.* 1994, I, 3349 ss., caso «Faccini Dori», seguita da Cass. 23 gennaio 2002, n. 752, Assitalia c. Bartoloni, in *Resp. civ. e previdenza* 2002, 738 ss., caso «Bartoloni»; Cass. 28 febbraio 1995, n. 2275, Recreb c. Capillo (n.c.), in *Giur. it.* 1995, I, 1, 100 ss., caso «Recreb» (secondo la quale «nei rapporti interprivati le disposizioni di una direttiva CEE, qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato, sono prive di efficacia normativa»).

<sup>6</sup> V. le sentenze della Corte UE 8 settembre 2020 (Grande Sezione), causa C-265/19, Recorded Artists



Il rilievo primaziale del diritto europeo non si ferma qui. Giova infatti ricordare il principio secondo cui, quando una disposizione di diritto dell'Unione non contenga un espresso richiamo al diritto degli Stati membri, deve fornirsene un'interpretazione autonoma e uniforme<sup>7</sup>.

Quanto alla rilevanza dei “Considerando” delle direttive, che, come si vedrà immediatamente, giocano un ruolo importante nell'indagine che qui ci si propone di impostare, va ricordato che, secondo la stessa giurisprudenza europea, “il preambolo di un atto comunitario è idoneo a precisare il contenuto di esso”, ma non a derogarvi<sup>8</sup>. Peraltro, secondo la medesima giurisprudenza<sup>9</sup>, le condizioni di applicabilità della disciplina apprestata da una direttiva non possono dipendere da condizioni che, pur essendo desumibili da un “Considerando”, non siano previste dal testo del provvedimento.

È quindi venuto il momento di affrontare il tema, che ci si è proposti di indagare, di individuare quali siano i vincoli all'autonomia delle parti di un contratto di traduzione posti dalle norme recenti, nazionali e comunitarie. Fra i tanti modi di procedere possibili, si è qui prescelto quello di esaminare le implicazioni delle previsioni rilevanti nella sequenza offerta dal legislatore, sia perché questo modo di procedere si presenta come il più agevole sia perché fra le norme interessate esiste una chiara consecuzione logica, che conferma la bontà della scelta di trattarne sequenzialmente.

---

Actors Performers Ltd c. Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General, caso «RAAP/PPI», par. 6; Corte di Giustizia 11 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «Papassavas», cit., par. 54 e 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing S.A. c. La Comercial Internacional de Alimentacion S.A. della Corte di Giustizia, *ivi*, 1990, I, 4135 ss., caso «Marleasing», par. 8. Sui limiti che conosce il principio di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto europeo, in ragione dei principi generali del diritto e del divieto di interpretazione *contra legem*, v. ora Corte UE 28 aprile 2022 (Sesta Sezione), causa C-44/21, Phoenix Contact GmbH & Co, KG c. Harting Deutschland GmbH & Co. KG e Harting Electric GmbH, par. 50. Il principio si deve comunque coordinare con la ricordata regola secondo la quale le direttive inattuata, anche se chiare e precise, non hanno efficacia interpretativa, perché, come ha ricordato al par. 26 la sentenza della Corte di Giustizia 14 luglio 1994, caso «Faccini Dori», cit., gli organi giurisdizionali degli Stati membri hanno l'obbligo di prescegliere fra tutte le interpretazioni possibili della normativa nazionale, anche anteriore alla direttiva inattuata, quella più vicina alla lettera e allo scopo della direttiva.

<sup>7</sup> V. da ultimo Corte UE 23 marzo 2022 (Seconda Sezione), Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mekanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH c. Strato AG, caso «Austro-Mechana», par. 20; 8 settembre 2020 (Grande Sezione), caso «RAAP/PPI», cit., par. 46 (entrambe in materia di diritto d'autore).

<sup>8</sup> Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», causa C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, Inc., par. 40; così anche Corte UE 20 dicembre 2017 (Seconda Sezione), causa C-397/16 e C-435/16, Acacia s.r.l. c. Fall to Pneusgarda s.r.l. e Audi; Acacia s.r.l. e Rolando d'Amato c. Dr. Ing. F. Porsche AG, caso «cerchioni», par. 40.

<sup>9</sup> Corte di Giustizia 13 luglio 1989, causa C-215/88, Casa Fleischhandels-GmbH c. Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung, in *Racc.* 1989, 2789 ss.



**§ 2. Il principio della remunerazione adeguata e proporzionata.** Secondo l'art. 18 della direttiva gli autori – e fra di essi i traduttori – come del resto gli AIE hanno “il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata” (par. 1). L'attuazione di tale precetto deve tenere “conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi” (par. 2). Secondo il “Considerando” 73 “la remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera”.

Il legislatore interno di attuazione ha a sua volta introdotto un comma 2° all'art. 107 l.a., che prevede che gli autori e gli AIE hanno diritto “a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, delle particolarità del settore di riferimento”.

Quanto al profilo dell'adeguatezza, va rilevato che, nel caso di opere ancora da crearsi al momento della stipula del contratto (come spesso accade per le traduzioni), il compenso dell'autore dev'essere idoneo sia a retribuire adeguatamente il lavoro creativo necessario per la realizzazione dell'opera sia a remunerare la cessione dei diritti.

Dopo aver disposto che “sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma”, la norma si conclude statuendo che “È ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo”. Disposizione questa che va letta nel solco tracciato dal “Considerando” 73 della direttiva, laddove esso recita: “Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari”. Con il medesimo “Considerando” 73 il legislatore europeo chiarisce che anche l'eccezionale ricorso a una remunerazione forfettaria non può avvenire in deroga al principio di proporzionalità ma solo nella misura in cui, in casi particolari, tale forma di remunerazione soddisfi i principi di adeguatezza e proporzionalità (“Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata”).

È sulla base di queste previsioni che vanno affrontate le questioni, assai delicate, relative alla disciplina dei compensi a percentuale o, come pur si dice, proporzionali, da un lato e della “remunerazione forfettaria”, “*a forfait*” o, come pure si dice, “a stralcio” o *una tantum*, dall'altro. I due profili sono fortemente interconnessi, ma vengono qui affrontati in sequenza; e in entrambi i casi con specifico riferimento al tema che ora interessa della sorte dei compensi per le traduzioni.



**2.1. La remunerazione proporzionale è sempre (adeguata e) proporzionata?** Sulla base delle norme sopra trascritte, occorre innanzitutto domandarsi se la previsione di una remunerazione del traduttore proporzionale, ad es. basata su di un x% del prezzo di copertina per ogni esemplare venduto o, ciò che è equivalente, di un x% sui ricavi sulle vendite del libro tradotto, sia sempre da ritenersi “adeguata e proporzionata” ai sensi della disciplina.

Qui il punto di partenza è che una remunerazione “proporzionale” nel senso ora precisato presenta numerosi vantaggi dal punto di vista di entrambe le parti. Fra questi va soprattutto citato l’allineamento che si produce fra gli interessi del traduttore (e dell’autore originario) e quelli dell’editore (in questo senso L. BOSSI, *An Interpretation of Articles 18-23 of Directive (EU) 2019/790: Open Issues in Contractual Copyright and Related Rights Law*, in *XX Grur. Int.*, 2023, 1 ss., che altresì sottolinea a 5 come questa tecnica si riveli appropriata quando il successo dell’opera ancor sia incerto e non prevedibile).

Non deve però sfuggire che questo rilievo non significa affatto che la previsione di una remunerazione percentuale sia sempre e di per sé “adeguata e proporzionata”, secondo quella che, si ricordi, è una nozione autonoma di diritto europeo (così anche E. ROSATI, *Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790*, Oxford Univ. Press, 2021 363). Intanto, è facile comprendere come il dato strutturale (la commisurazione a una percentuale) non è qui sufficiente per soddisfare lo standard normativo, se esso non supera una soglia quantitativa minima: ad es. una royalty dello 0,01% o anche dello 0,1% è sì percentuale e quindi proporzionale, ma normalmente è assai difficile sostenere che essa sia anche “proporzionata” (e “adeguata”).

Lo stesso dato normativo testuale avvalora questa considerazione. Sia la norma italiana sia quella europea fanno riferimento a un’endiadi: per la prima, la remunerazione deve essere “adeguata e proporzionata al *valore* dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro *sfruttamento*”; per la seconda “al *valore economico effettivo o potenziale* dei diritti concessi in licenza o trasferiti” (corsivi aggiunti; la regola europea è desunta da un “Considerando”, il 73, che però pare qui rilevante in quanto precisa il contenuto della norma, che, come si è detto, impiega un concetto autonomo di diritto europeo). Ora, è ben noto che molte opere, fra cui le traduzioni, sono suscettibili di extra-utilizzazioni: una traduzione può essere impiegata non solo per un volume stampato, ma anche per un e-book, per un audiolibro e, in alcuni casi, essere posta alla base di un adattamento teatrale o cinematografico. Ora, se la prassi precedente dell’editore documentasse un ricorso costante ad es. alle due forme di extra-utilizzazioni, gli e-book e gli audiolibri e se il contratto proposto al traduttore prevedesse anche la cessione dei diritti per questi usi ulteriori, vi sarebbe da domandarsi se davvero la remunerazione del traduttore commisurata alle sole vendite cartacee sia non solo proporzionale ma anche proporzionata. La risposta negativa pare a me necessitata anche da un punto di vista testuale ove per l’appunto si tenga presente che la “proporzionalità”, o, se si preferisce, “proporzionalità adeguata” secondo le norme sopra trascritte, fa riferimento non solo allo “sfruttamento” ma anche al “valore” delle opere (per il diritto



italiano) e al valore non solo “effettivo” ma anche “potenziale” (come sottolineato anche da PH. FABBIO, *Il diritto del creativo ed una remunerazione adeguata e proporzionata nella Direttiva Digital Copyright*, in *AIDA* 2019, 88 ss., 90), profili questi che per definizione non possono essere incorporati in una remunerazione percentuale, in particolare se commisurata solo alle vendite dei volumi.

Del resto anche in termini più generali la conclusione secondo la quale il carattere percentuale o proporzionale della remunerazione non garantisce di per sé che essa sia proporzionata al valore dell’opera è prevalente in dottrina (A.E. COGO, op. cit., 1303, che sottolinea la “differenza semantica” fra i due termini; E. ROSATI, *Copyright in the Digital Single Market*, cit., 363 che sottolinea come la nozione sia radicata anche in altre previsioni di diritto europeo, ivi incluso l’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali e L. BOSSI, *An Interpretation*, cit., 5; diversamente però S. DUSOLLIER, *Comment*, cit., 14 ove alla nota 27 un esame delle diverse versioni linguistiche). Questo rilievo impone una compartecipazione alla fortuna dell’opera anche sotto il profilo dell’adeguatezza. Infatti, la remunerazione non può considerarsi né adeguata né proporzionata ove essa non sia correlata al valore economico dei diritti e ai ricavi generati dall’opera, ovvero non cresca all’aumentare di questi due fattori.

Certo, si tratta di stabilire se la circostanza che il deficit insito in una remunerazione percentuale che sia proporzionale ma, secondo quanto si è detto, non però proporzionata (e “adeguata”) sia rilevabile già al momento della conclusione del contratto e in corso di negoziato sulla base delle norme qui discusse, oppure se la valutazione sia rinviata in sede di applicazione delle norme sulla correzione attraverso una remunerazione ulteriore e sulla revoca contrattuale, di cui si dirà. La risposta a questa domanda dipende a sua volta dalla questione se l’art. 18 della direttiva operi solo *ex post*, per riequilibrare uno squilibrio rivelato dai fatti, oppure già possa essere apprezzata *ex ante* alla luce del solo programma contrattuale prescelto dalle parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale (per la prima alternativa M. BERTANI, op. cit., che a 474 e 481 rileva come l’opposta soluzione potrebbe rappresentare un’incursione eccessiva nel campo della libertà contrattuale, che invece l’art. 18 della direttiva intende incorporare nell’equazione normativa, per di più con disposizione non dichiarata inderogabile dall’art. 23; e S. DUSOLLIER, *Comment*, cit., 4; per la seconda, approfonditamente, A.E. COGO, op. cit., 1297-1298 e L. BOSSI, *An Interpretation*, cit., che esattamente rileva, a 6, come questa seconda lettura sia preferibile anche perché potrebbe ovviare alla nota riluttanza degli autori e degli AIE di rimettere in discussione gli accordi firmati).

A ben vedere, la questione dell’operatività, solo *ex post* o già *ex ante*, dei precetti dell’art. 18 della direttiva ha un diretto rilievo solo dal punto di vista dei rimedi. Infatti, nel secondo caso, trattandosi di un rimedio a un difetto genetico e non funzionale del contratto, esso sarebbe presidiato della sanzione della nullità. Questo rilievo ha due conseguenze sul piano che qui interessa. Intanto, esso legittima la conclusione che il legislatore italiano abbia compiuto al riguardo un’opzione ben precisa, prevedendo una sanzione di nullità (“sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma”) che ha la propria ragion d’essere solo se i precetti di adeguatezza e proporzionalità operino già anche *ex ante*. In secondo luogo, è facile rilevate che la conclusione, secondo cui la proporzionalità non





coincide necessariamente con la previsione di una remunerazione percentuale e quindi proporzionale, è valida per le ragioni che si erano in precedenza espresse sia che il rimedio operi solo *ex post* o anche *ex ante*.

Piuttosto, si tratta ora di affrontare il secondo tema: posto che la remunerazione proporzionale (o percentuale) non sempre è sufficiente, quand'è che essa per contro è necessaria? Vi sono situazioni nelle quali si può derogare al principio? Porre questo interrogativo significa domandarsi se vi siano situazioni nelle quali il ricorso alla "remunerazione forfettaria" non è ammissibile in relazione a un contratto di traduzione.

## **2.2. È ammissibile una remunerazione forfettaria di una traduzione?**

Già si sono trascritte le previsioni, dell'ultima frase del comma 2° dell'art. 107 l.d.a. e del "Considerando" 73, che affrontano il tema.

Vi è però anche una terza disposizione con la quale occorre fare i conti. Il comma 1° dell'art. 130 l.a. prevede infatti che, anche se di regola il compenso dovuto va commisurato a una percentuale sul prezzo di copertina delle copie vendute, tuttavia "il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di [omissis] traduzioni [omissis]".

Sicuro è che la norma non è stata abrogata, perché la legge delega impegnava il Governo a indicare espressamente le norme da intendersi abrogate<sup>10</sup>. Ci si può quindi domandare se non trovi qui applicazione il principio che presiede alla disciplina della successione della legge nel tempo, *lex generalis posterior non derogat legi speciali anteriori*. *In thesi* i limiti ai compensi a stralcio opererebbero per le opere diverse da quelle oggetto di un contratto di edizione per le stampe; per queste ultime continuerebbe a operare la norma anteriore.

A ben vedere, però, la domanda sarebbe del tutto fuori luogo. Il brocardo sopra trascritto trova applicazione solo quando fra la norma successiva generale e quella anteriore si profili un conflitto. Conflitto che qui non si delinea affatto. La richiamata disposizione dell'art. 130 l.a. non ha mai inteso suggerire un uso generalizzato, tantomeno l'obbligo, del compenso forfettario ma solo consentire alle parti, qualora lo ritenessero opportuno, una deroga alla regola di base. Tale possibilità di deroga sussiste ora entro i più ristretti limiti posti dal comma 2° dell'art. 107 che, come si è già ricordato, ammette una remunerazione forfettaria per l'autore solo "quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo". Tale ipotesi è però completamente da escludersi nel caso del traduttore editoriale, che è l'autore principale dell'opera di elaborazione costituita dalla traduzione. Invero, come è stato convincentemente dimostrato (da A.E. COGO, op. cit., 1305-1306) "il suo contributo" (*scil.* dell'autore e, qui, specificamente, del traduttore) "all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo", secondo quanto dispone il richiamato comma 2° dell'art. 107 l.a., quando l'accessorietà sia riferita al prodotto culturale: la foto o il disegno di copertina, le incisioni di voci nei libri 'parlanti' per bambini, e, per quanto

<sup>10</sup> Con il richiamo alla lett. b) del comma 1° dell'art. 32 della l. 24 dicembre 2012, n. 234.



qui interessa, la traduzione dei c.d. *blurb* o di una breve prefazione o postfazione in lingua straniera (così A.E. COGO, op. cit., 1305-1306 e con ulteriori, conformi, esempi PH. FABBIO, *Il diritto del creativo*, cit., 107; diversamente, forse, P. AUTERI, *Diritto d'autore*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-R. ROMANO-P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2023, 809, in corso di pubblicazione). Si può forse ritenere preferibile la tecnica legislativa impiegata dal legislatore francese, che, all'art. 131-4 *alinéa 2* ha offerto una casistica al tempo stesso più ragionata e ampia<sup>11</sup>. Ma tant'è: *hoc iure utimur*. E quindi, nel nostro sistema, il 1° comma dell'art. 130 l.a. è integrato dalla previsione, complementare ma non contrastante, secondo cui il compenso a stralcio per i traduttori può essere concordato, ma solo nei casi in cui la traduzione sia accessoria rispetto all'opera nel senso ora precisato. E questi sono, come si è detto, casi limitatissimi sopra richiamati.

Svariati sono gli argomenti che si possono addurre a sostegno di questa posizione. Il primo è specifico delle traduzioni e della posizione dei traduttori: sarebbe contraddittorio pensare che questa categoria abbia fra l'altro conseguito i riconoscimenti che si sono inventariati nel campo dell'opera cinematografica, per potere invece essere considerata "accessoria" ai fini che qui interessano. Ciò, si badi, a differenza dagli AIE, che non solo ammettono questa qualificazione in termini di accessorialità della loro prestazione ma che, come anche il dato normativo dimostra, possono avere ragioni di preferenza per il pagamento di una somma *una tantum*, dopo tutto correlata a un'episodica apparizione esecutiva (in questo senso, oltre a A.E. COGO, op. locc. cit., S. DUSOLLIER, *Comment*, cit., 5).

Si potrebbe inoltre aggiungere che anche nei casi in cui è ammesso un pagamento a stralcio, l'autore o l'AIE ha comunque diritto all'informazione e alla correzione attraverso una remunerazione ulteriore (in questo senso L. BOSSI, *An Interpretation*, cit., 8 e 9; S. DUSOLLIER, *Comment*, cit., 19; A.E. COGO, op. locc. Cit.; M. BERTANI, op. cit., 475 e 480); cosicché un ampliamento dell'area di ammissibilità di questa forma di remunerazione in definitiva non gioverebbe neppure all'impresa, rendendo solo più probabile il – non auspicato e non auspicabile – ricorso a questi rimedi successivi.

Va infine osservato che la legge italiana pone un secondo requisito, non imposto dal diritto europeo ma neppure da esso vietato, secondo cui l'ammissibilità della pattuizione di una somma *a forfait* è limitata ai casi nei quali "i costi delle operazioni di calcolo" incontrati seguendo il principio di proporzionalità, "sono sproporzionati allo scopo". Si tratta, come è evidente dall'impiego del disgiuntivo "e", di un requisito concorrente e cumulativo. E non si riesce proprio immaginare come, in epoca digitale e algoritmica, un editore incontri costi eccessivi nel calcolo delle spettanze dei traduttori. Quindi la previsione di un compenso a stralcio è impedita anche da questa diversa proposizione normativa.

È appena il caso di ricordare che la violazione del divieto di remunerazione *a forfait* è colpito dalla sanzione di nullità, salvo aggiungere che si tratta pacificamente

---

<sup>11</sup> Della quale ben riferisce M. BERTANI, op. cit., 504 a nota 95. E v. anche PH. FABBIO, *Il diritto del creativo*, cit., 106.



di un caso di nullità “di protezione” e dunque relativa (A.E. COGO, op. cit., 1299). Sarà dunque il traduttore a decidere se farla valere; oppure se, come si è ipotizzato, valersi dei rimedi informativi e correttivi delle disposizioni successive.

**§ 3. L’obbligo di informazione.** Come ben si comprende quando si consideri che è proprio l’asimmetria informativa fra le due parti del contratto ad aggravare il naturale sbilanciamento di potere fra impresa e autori, la disciplina corrispondente è particolarmente rigorosa.

Per rimanere nell’ambito che qui interessa, di verifica della conformità ai dettati della legge (artt. 19 della direttiva e 110-quater l.a.) delle clausole dei contratti di traduzione, si impongono qui alcune osservazioni.

**3.1. Ambito di applicazione.** I doveri di informazione imposti dalla legge non sono limitati ai contratti a percentuale; si riferiscono anche ai contratti *a forfait*. Ciò si comprende: non solo non si rinviene traccia nella disposizione dell’intenzione di limitarne l’applicazione ai soli casi in cui sia pattuita una partecipazione ai ricavi (così A.E. COGO, op. cit., 1305, nota 56); ma la regola contraria sarebbe diametralmente opposta alla finalità della disciplina. Infatti, escludere i contratti a forfait comporterebbe una discriminazione ingiustificata fra autori e soprattutto avrebbe l’effetto indesiderato di indurre i loro contraenti a far più frequente ricorso a questa modalità di remunerazione, in contrasto con la finalità della disciplina (L. BOSSI, *An Interpretation*, cit., 8). Una deroga contrattuale sarebbe dunque invalida (art. 114-bis l.a.) e la clausola corrispondente sarebbe attendibilmente oggetto di integrazione *ex lege* (così R. ROMANO, *L’obbligo di trasparenza*, cit., 126-127).

Il par. 4 dell’art. 19 stabilisce che l’obbligo può essere escluso dai legislatori nazionali quando il contributo dell’autore “non è significativo rispetto al complesso dell’opera”. Questa disposizione, derogatoria, non assume qui rilievo: intanto perché, come si è visto, il contributo del traduttore non è accessorio e quindi “non significativo”; e poi perché comunque il legislatore nazionale non si è valso di questa opzione.

**3.2. L’oggetto dell’obbligo.** Prima della riforma, l’editore era solo obbligato “a rendere conto annualmente delle copie vendute”; e ciò solo “nei contratti a partecipazione”. Avendo verificato che quest’ultima limitazione è superata dalla normativa vigente e non può essere reintrodotta per via contrattuale (v. il precedente § 3.1), occorre anche prendere atto che ora “il rendiconto delle copie vendute, per quanto importante, costituisce una parte limitata delle informazioni che l’editore è tenuto a fornire agli autori o agli artisti” (P. AUTERI, op. cit., 810). Dove in effetti si profila, come suggerisce quest’autore, un contrasto “solo per difetto” fra la norma speciale anteriore e quella generale posteriore, il che autorizza l’interprete a ritenere che la norma generale successiva ben possa integrare quella speciale anteriore, si intende nell’ambito di applicazione a questa proprio appena individuato.

Ora, le “informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere ... e la remunerazione dovuta” (comma 1° dell’art. 110-quater l.a.) hanno per oggetto profili importanti quali “l’identità ... degli utilizzatori secondari ... che



abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti” (ad es. gli editori di e-book e audiolibri; i club del libro), le ulteriori “modalità di sfruttamento delle opere” e i relativi “ricavi” (lett. a), b) e c) del comma 1° dell’art. 110-quater). Anche qui la deroga contrattuale è colpita da invalidità.

**3.3. Il meccanismo.** Gli obblighi di cui sopra vanno assolti “con cadenza almeno semestrale”. Va qui tenuto presente che “l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1° è richiesto in misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore”; quindi, nel caso in cui la “prima controparte contrattuale” (l’editore) si vedesse affluire informazioni supplementari, cioè provenienti da utilizzatori secondari, con cadenza annuale, una deroga corrispondente potrebbe essere ammessa. Ma deroghe ulteriori, non indispensabili alla luce dei criteri di proporzionalità e di effettività, sarebbero invalide.

È peraltro possibile una deroga, ma solo *in melius*: ad es. cadenza trimestrale anziché semestrale.

È possibile escludere contrattualmente l’obbligo di informazione nel caso in cui nel periodo di riferimento rilevante non risultino ricavi dell’editore? La risposta pare dover essere negativa: all’editore costa poco dichiarare di non aver avuto ricavi e questo dato può essere importante per il traduttore per decidere se esercitare le sue prerogative di chiedere la correzione del contratto o la sua revoca. D’altro canto questa conclusione si impone anche sul piano testuale: la legge nulla dispone al riguardo, e il “Considerando” 74 della direttiva mette in chiaro che la necessità di informazione “non sussiste se lo sfruttamento è cessato”, non se sono mancati ricavi per un anno.

Altrettanto invalida sarebbe la clausola contrattuale che subordinasse l’operatività dell’obbligo di informazione a una richiesta del traduttore, anche solo a partire da una certa data. Infatti, l’obbligo dell’editore è assoluto e incondizionato (così, parrebbe, L. BOSSI-J. CIANI SCIOLLA, *The Transposition of the transparency obligations pursuant to Art. 19 Directive (EU) 790/19: an Italian perspective*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2022, 1 ss., 4). L’onere di preventiva richiesta è sì esigibile a carico dell’autore, ma solo nella limitata ipotesi in cui l’editore non disponga di tutte le informazioni contrattuali e queste debbano essere fornite da un utilizzatore secondario (par. 2 dell’art. 19 della direttiva e comma 3° dell’art. 110-quater l.a.), come del resto è logico sol che si rifletta sulla circostanza che l’autore non ha un rapporto contrattuale diretto nei confronti dell’utilizzatore secondario e che quindi l’obbligo che incombe su questi *ex lege* deve essere attivato da un atto dell’autore.

**§ 4. Il meccanismo di adeguamento contrattuale.** Del diritto di autori e AIE, e quindi anche dei traduttori, “di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa” dal loro contraente “se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi” derivanti dallo sfruttamento dell’opera (art. 20 della direttiva, ricalcato dall’art. 110-quinquies l.a.), già si è detto, per ricordare che esso compete anche nel caso della pattuizione, comunque il più delle volte di dubbia legittimità, di una remunerazione forfettaria



come anche in quello di una remunerazione proporzionale (nel senso di ‘percentuale’) che si riveli inadeguata (§§ 2.2. e 2.1. rispettivamente).

Vero è, piuttosto, che, per determinare se la remunerazione ulteriore e adeguata sia dovuta e in quale misura, un certo spazio può essere riservato alle pattuizioni negoziali fra le parti (il ricorso alle quali, secondo M. BERTANI, op. cit., 486, sarebbe incentivato dalle norme stesse “con finalità di prevenire eventuali contenziosi”). Questa impostazione del resto ben si coordina con la riaffermazione del “principio della libertà contrattuale” collocato nel par. 2 dell’art. 18 della direttiva, che non può e non deve essere relegato ai margini della complessiva disciplina.

Piuttosto, si tratta di determinare entro quale perimetro il principio della libertà contrattuale possa operare *in subiecta materia*.

Qui è facile ribadire che esso non può spingersi fino al punto di eliminare o di svuotare dall’interno il diritto alla remunerazione ulteriore e adeguata. Come chiarisce il già ricordato art. 114-bis l.a. “qualsiasi pattuizione contraria” sarebbe nulla. E la stessa conseguenza si produrrebbe per pattuizioni che in concreto avessero lo stesso effetto di svuotare il diritto.

È però lecito domandarsi se le parti possano validamente intervenire per definire la nozione dei “proventi” originati dallo sfruttamento dell’opera. In prima battuta sembra necessario precisare che i proventi che qui assumono rilievo per verificare l’adeguatezza della remunerazione sono quelli, e solo quelli, che si riflettano sui pagamenti all’autore. Anche se il prezzo di copertina è più alto, ma poi l’editore pratica – o è costretto a praticare, ad es. per intervento di Amazon – un prezzo scontato e più basso, l’adeguatezza va necessariamente commisurata al prezzo praticato. Ma per ottenere questo risultato non occorre ricorrere a pattuizioni contrattuali: basta la logica giuridica e forse anche solo il buon senso.

Piuttosto ci si può domandare se contrattualmente possano assumere rilievo i costi affrontati dall’impresa (in senso affermativo M. BERTANI, op. cit., 483-485). Il quesito ha verosimilmente la sua ragion d’essere soprattutto in settori diversi dall’editoria: specie in temi di rivoluzione tecnologica permanente i costi e i rischi dell’investimento per modalità innovative di lancio dell’opera possono essere ingenti. In ogni caso la risposta al quesito sembra dover essere negativa: il legislatore di attuazione ha ripetuto il riferimento solo alla nozione di “proventi” senza alludere ai costi di pertinenza e ha confermato questa impostazione nella *Relazione illustrativa* del governo al d.lgs. 177 del 2021<sup>12</sup>, che alla p. 12 discorre di ‘proventi’.

Piuttosto, potrebbero essere utili pattuizioni per determinare quali proventi da extra-utilizzazioni assumano rilievo ai fini del confronto. Per ciò che concerne i ricavi da e-book e da audiolibri, non sembra occorrere alcuna previsione *ad hoc*: questi sono di per sé proventi direttamente ottenuti dallo sfruttamento dell’opera senza necessità di specificarlo contrattualmente.

Nel caso dell’editoria e delle traduzioni, è più raro e difficile ipotizzare ricavi da *merchandising*, proventi pubblicitari e simili. Se vi fossero, potrebbe essere

---

<sup>12</sup>[http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0295\\_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0295_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none)



utile specificarli. Questo solo per chiarezza: ché già dalla lettera della norma europea (par. 1 dell'art. 20 e "Considerando" 78) emerge chiaramente che per valutare l'adeguatezza della remunerazione occorre prendere in considerazione "tutti" i proventi.

Che dire dei diritti secondari che l'autore abbia attribuito all'impresa e che questa abbia ommesso di sfruttare? A quanto pare, si tratta di una situazione non infrequente; che però appare rilevante ai fini dell'applicazione non di questa norma ma delle previsioni che la precedono e la seguono. Infatti, del "valore" dei diritti concessi si occupa l'art. 107, comma 2°, 1.a. (v. il § 2.1); e la disciplina della revoca, cui ora volgiamo la nostra attenzione.

**§ 5. La revoca.** Per la verità, la messa a punto degli spazi riservati all'autonomia privata in relazione alle ipotesi di risoluzione del contratto o di revoca dell'esclusiva, disciplinata dall'art. 110-septies 1.a. e dall'art. 22 della direttiva sul piano europeo, non è particolarmente problematica.

Ci si può chiedere se il mancato sfruttamento parziale, ad es. relativo a utilizzazioni secondarie non messe a frutto dall'impresa, possa dare luogo alla risoluzione. Il testo italiano, ma non quello europeo, prevede anche la risoluzione "parziale"; e quindi si potrebbe ipotizzare che anche l'insufficiente sfruttamento faccia scattare il rimedio (anche se dubbi possono nascere dal confronto con l'art. 3(2)(a) della direttiva 2006/116 e dal testo della previsione europea: in questo senso L. BOSSI, *An Interpretation*, cit., 10). Vi è quindi forse spazio per una previsione pattizia al riguardo.

Però a ben vedere la questione ha natura esclusivamente accademica. Il mancato sfruttamento parziale assume comunque sicuramente rilievo sotto il secondo profilo, della perdita dell'esclusiva. E qui non sono ammesse pattuizioni *in peius* a danno del traduttore: comma 5° dell'art. 110-septies.

Il termine ragionevole per lo sfruttamento dell'opera, cui allude il par. 3 dell'art. 22 della direttiva, è stato determinato dal legislatore nazionale: cinque anni dalla conclusione del contratto o due anni dopo la disponibilità dell'opera (comma 4° dell'art. 110-septies). Questo salvo diversa disposizione contrattuale, secondo quanto recita l'*incipit* del medesimo comma 4°. La quale intanto è ammissibile in quanto sia qualificabile, per l'appunto, come "ragionevole"; in difetto di che ricorrerebbe una "deroga" al diritto di risoluzione o revoca che è dichiarato nullo dall'immediatamente successivo comma 5° della medesima norma.

\*\*\*

Spero che questi punti rispondano al quesito postomi; resto a Vostra disposizione per ogni occorrenza. Con cordialità vivissima

(Prof. Avv. Marco Ricolfi)